

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1695

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CARCATERRA

Annunziata il 5 dicembre 1950

Ricostituzione dei comuni di Montrone e Canneto, in provincia di Bari

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che con regio decreto 17 marzo 1927, n. 383, fu data facoltà all'allora Governo del re di provvedere a una generale revisione delle circoscrizioni comunali. Per effetto di tale delega i due finitimi comuni di Canneto e Montrone furono fusi in unico comune con la denominazione di comune di Adelfia.

In realtà si tratta di due antichissimi comuni, aventi una secolare storia che rimonta oltre l'anno 1464.

La fusione non ha giovato punto, o ha giovato in minima parte, a ridurre le spese di amministrazione, che era poi il fine che il decreto del 1927 dichiarava di voler raggiun-

gere. In effetti, nell'unico comune di Adelfia, e per quanto prossimi, sono stati sempre tenuti servizi distinti:

- a) due uffici di polizia urbana;
- b) due consorzi di guardie campestri;
- c) due cimiteri;
- d) due distinte mappe catastali;
- e) due parrocchie.

Senza dire che esistono sezioni diverse pei combattenti e reduci, pei liberi sindacati, per il C. R. A. L., per l'A. C. L. I.

Si chiede oggi al Parlamento, rinnovandosi le istanze presentate all'esecutivo, di ripristinare i due comuni di Canneto e di Montrone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni di Montrone e Canneto, riuniti in unico comune denominato Adelfia per effetto del regio decreto 17 marzo 1927, n. 383, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

ART. 2.

Il prefetto di Bari, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due comuni.

ART. 3.

Gli organici del personale dei due comuni saranno stabiliti dal prefetto di Bari, sentita la giunta provinciale amministrativa.

Per ciascun comune il numero dei posti di organico con i relativi gradi non potrà essere superiore a quello che ciascuno aveva anteriormente alla fusione.

Al personale in servizio presso il comune soppresso di Adelfia, nell'atto della assegnazione ai due ricostituiti comuni, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti nel momento del nuovo inquadramento.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.